

# **S.A.T. Scarl**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

**approvato dall'Amministratore unico il 30/3/2023**

**ABSTRACT DELLA**

**PARTE GENERALE**

## Sommario

1) IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	4
La responsabilità amministrativa delle società	4
Gli autori dei reati-presupposto	5
2) I REATI - PRESUPPOSTO	6
Categorie di reati che determinano la responsabilità amministrativa	6
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO	8
Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001):	8
Reati informatici (art. 24 bis):	9
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter):	9
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1):	9
Reati societari (art. 25 ter):	9
Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies):	10
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio(art. 25 octies):	10
Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)	11
Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies):	11
Reati ambientali (art. 25 undecies):	11
Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25 duodecies):	12
Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies):	12
Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies):	13
Reato di Contrabbando (Art. 25- sexiesdecies)	13
Reati contro il patrimonio culturale (Art.25 – septiesdecies)	13
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 – duodevicies)	13
Delitti tentati (Art. 26)	13
3) L'ESENZIONE DA RESPONSABILITA'	14
Il modello di organizzazione e di gestione M.O.G.:	15
L'applicazione del Modello 231 nelle società a partecipazione pubblica:	17
Struttura del MOG di S.A.T.:	20
Finalità del Modello e sua adozione:	20

Destinatari:	21
Individuazione delle attività a rischio:	22
4) L'ORGANISMO DI VIGILANZA:	31
Funzioni ed operatività dell'ODV:	33
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:	
Reporting dell'ODV:	36
REGOLAMENTO per il FUNZIONAMENTO dell'ODV:	37
5) WHISTLEBLOWING:	46
6) AGGIORNAMENTO DEL MODELLO:	47
7) INFORMAZIONE E FORMAZIONE:	48
8) DIFFUSIONE DEL MODELLO:	48
9) SISTEMA DISCIPLINARE:	50
Violazioni del Modello:	50
Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti:	50
Forme e termini del procedimento disciplinare avente ad oggetto fatti di rilevanza penale ai sensi del D.lgs 231/2001:	51
Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale:	51
Condotte rilevanti:	52
Misure nei confronti dei dirigenti:	53
Misure nei confronti di amministratori e sindaci:	54
Sanzioni nei confronti dei soggetti apicali:	55
Misure nei confronti di lavoratori autonomi, consulenti esterni e partner commerciali:	55
10) LE SANZIONI AMMINISTRATIVE 231 A CARICO DELLA SOCIETA':	57
La sanzione pecuniaria:	59
I parametri di commisurazione della sanzione pecuniaria:	60
Le sanzioni interdittive:	62
Le sanzioni sostitutive:	65
Il commissariamento dell'ente:	65
La confisca e i presupposti di applicazione:	66
L'oggetto della confisca:	67
Le misure cautelari:	68



## IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

### La responsabilità amministrativa delle società

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti).

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell'ente.

Vi sono poi reati che possono essere resi più agevoli, o condurre a conseguenze più gravi, proprio attraverso un utilizzo indebito e distorto delle strutture societarie.

La responsabilità amministrativa della società si configura solo per i reati espressamente previsti dal Decreto: sono i REATI -PRESUPPOSTO.

La responsabilità amministrativa della società concorre con la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso i reati presupposto.

Occorre che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società, che non risponde se l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa poiché, pur comportando sanzioni nominalmente amministrative, consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

Il D.lgs. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle sanzioni interdittive, fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi della società appartiene al **giudice penale** competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità (tipico: la querela).

Il procedimento per l'illecito amministrativo della società è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende, ma in alcuni casi previsto dall'art 38 del D Lgs 231 si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

La società partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

### **Gli autori dei reati-presupposto**

L'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

a) *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (cosiddetti **soggetti apicali**);

b) *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti **sottoposti**): i dipendenti, gli agenti, i partners in operazioni di jointventure, i parasubordinati, i distributori, fornitori, consulenti, collaboratori.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, occorre anche l'accertamento della **colpevolezza dell'ente**: una **colpa da organizzazione**, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dalla società volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

## I REATI - PRESUPPOSTO

### Categorie di reati che determinano la responsabilità amministrativa

Il sistema italiano, a differenza di altri ordinamenti, non prevede una estensione della responsabilità da reato alle persone giuridiche di carattere generale, coincidente cioè con l'intero ambito delle incriminazioni vigenti per le persone fisiche, ma limita detta responsabilità soltanto alle fattispecie penali tassativamente indicate nel decreto 231.

La giurisprudenza della Cassazione ha individuato, nell'interpretare il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 2, - secondo il quale "*l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*" - oltre alle norme che contengono l'elenco dei reati presupposto che legittimano l'affermazione di responsabilità degli enti, la necessità di un doppio livello di legalità.

E' necessario, cioè, che il fatto commesso dagli organi apicali (o dai sottoposti) della società

a) sia previsto da una legge entrata in vigore prima della commissione dello stesso e che tale reato sia previsto nel tassativo elenco dei reati presupposto, dai quali soltanto può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente.

Non tutti i reati previsti dal codice penale o da altre norme di legge costituiscono reato presupposto, perché il catalogo è costituito dai soli reati previsti dalla 231: alcuni di essi ne facevano già parte nella versione originale del 2001, altri sono stati introdotti via via con modifiche successive.

Alla data del febbraio 2020, i reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente appartengono alle seguenti categorie:

- 1) I reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25)
- 2) I reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24);
- 3) I reati informatici (art. 24 bis);
- 4) I reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- 5) I reati di concussione, induzione indebita e corruzione (art. 25);
- 6) I reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- 7) I reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1);
- 8) I reati societari e di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter);
- 9) I reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 quater);
- 10) I reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);
- 11) I reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- 12) I reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies);
- 13) Una serie di reati (dall'associazione a delinquere, al traffico di stupefacenti, a talune fattispecie di ostacolo alla giustizia) commessi da organizzazioni criminali che operano a livello internazionale (cd. reati transnazionali);
- 14) I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime e gravi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 25 septies);
- 15) I reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- 16) Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)
- 17) I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies);
- 18) La induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- 19) I reati ambientali (art. 25 undecies);
- 20) l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);

- 21) I reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies);
- 22) La frode in competizioni sportive, l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies);
- 23) I reati tributari (Art. 25 -quinqüesdecies)
- 24) Reato di contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)
- 25) Reati contro il patrimonio culturale (Art.25 – septiesdecies)
- 26) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 – duodecies)
- 27) Delitti tentati (Art. 26)

## **L'ESENZIONE DA RESPONSABILITA'**

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 stabiliscono come una società possa andar esente da responsabilità amministrativa per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti Apicali e Sottoposti.

### **1) Reati commessi da Apicali**

L'articolo 6 prevede l'esonero se la società dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi: il MOG, Modello di Organizzazione e Gestione.
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza (OdV), che abbia autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il MOG;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### **2) Reati commessi da Sottoposti**

L'articolo 7 prevede che la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

La norma stabilisce che è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (e quindi è esclusa la responsabilità) se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## Il modello di organizzazione e di gestione

### M.O.G.

Il *Modello di organizzazione e di gestione (MOG)* è lo strumento di gestione del rischio specifico di realizzazione di determinati reati.

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora la società si sia dotata di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'adeguata organizzazione è lo strumento in grado di escludere la "colpa" della società e, conseguentemente, di impedire l'applicazione delle sanzioni a suo carico.

La responsabilità è esclusa se la società prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, l'ODV;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV .

L'adozione del modello costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta per l'ente la possibilità di andare esente dalla propria responsabilità.

La mera adozione del Modello da parte dell'Amministratore unico non è sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità, essendo necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'**efficacia del Modello**, il legislatore, all'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati ("mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'ODV, organismo di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

La caratteristica dell'**effettività del Modello** è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 D. Lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## **L'applicazione del Modello 231 nelle società a partecipazione pubblica**

Anche le società a partecipazione pubblica, ossia al cui capitale sociale partecipino enti pubblici territoriali, sono sottoposte alla disciplina prevista dal D.lgs 231/2001.

Come da statuto, SAT ha lo scopo di supportare gli enti propri soci nella produzione di beni e servizi funzionali alla loro attività nonché, ove consentite dalla legge, nello svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza.

Nel momento di approvazione del presente MOG i soci sono i seguenti

- Comune di Casalborgone
- Comune di Caselle Torinese
- Comune di Castiglione Torinese
- Comune di Gassino Torinese
- Comune di Leini
- Comune di Rivalba
- Comune di San Benigno Canavese
- Comune di San Mauro Torinese
- Comune di San Raffaele Cimena
- Comune di Settimo Torinese
- Comune di Vigliano Biellese
- Comune di Volpiano
- Comunità Collinare Vigne e Vini (12 Comuni)
- Consorzio di Bacino 16
- Comune di Borgaro Torinese
- Unione dei Comuni NET
- Patrimonio Città di Settimo Torinese

S.A.T. Scarl è altresì sottoposta alle discipline previste dalla Legge 190/2012 in materia di Prevenzione alla Corruzione, dal D.Lgs. 33/2013 e in materia di Trasparenza e dal D. Lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi.

In attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Legge 190/2012, S.A.T. Scarl ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) in cui, tra l'altro, sono state declinate specifiche misure preventive e indicatori di anomalia, coerentemente con quanto disposto dalla normativa, dalle indicazioni fornite dall' ANAC.

Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione e le misure di trasparenza identificate nei Piani sopra menzionati sono considerate presidi di controllo aggiuntivi al Modello con riferimento alla

prevenzione delle fattispecie di reato ex D.Lgs. 231/2001, in coerenza con le finalità della Legge 190/2012 che è volta a prevenire reati commessi anche in danno della Società, laddove invece il D.Lgs. 231/2001 riguarda reati commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Le prescrizioni del Modello concernenti le misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione dello stesso si coordinano con i contenuti di detti Piani, di modo che sia assicurata la giusta integrazione tra le previsioni dei diversi documenti.

Dalla combinazione sinergica delle previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Piano per la Trasparenza e la Comunicazione Aziendale e del Modello si ricava il sistema di gestione del rischio di corruzione nella società. In osservanza delle prescrizioni in tema di anticorruzione e trasparenza, sono stati identificati gli attori e i soggetti responsabili per l'attuazione dei predetti Piani. Tali soggetti, nell'espletamento dei propri compiti, assicurano, tra l'altro, il coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire un adeguato monitoraggio del sistema anticorruzione e della trasparenza, nell'ambito delle rispettive responsabilità e prerogative.

A tal proposito, si ritiene utile ricordare quanto precisato dall'ANAC nelle Linee Guida approvate con delibera n. 1134 del 08/11/2017 aventi ad oggetto "l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" che sostituisce la precedente determinazione in materia n. 8/2015.

Le società a partecipazione pubblica:

- sono soggette alla disciplina dettata dal D.Lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni "in quanto compatibile" (art. 2 bis, II comma D.Lgs. 33/2013);

- rientrano tra "le società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012", ma con un regime differenziato rispetto alle pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis della Legge 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, i soggetti di cui all'art. 2 bis, II comma del D.Lgs. 33/2013 devono adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/01.

- sono soggetti agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 39/2013 oltre alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

In conformità a tali disposizioni, S.A.T. Scarl ha deciso di adottare un proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 integrandolo con le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.

A tal fine, la Parte Speciale dedicata ai reati contro la PA estende il proprio campo di applicazione anche alle fattispecie previste dalla Legge anti-corruzione e contiene pertanto anche "quelle misure integrative" richieste dalla normativa.

## **Struttura del MOG di S.A.T.**

Il MOG di S.A.T. Scarl si compone della presente **parte generale**, di 9 sezioni denominate **parti speciali** descrittive dei reati presupposto e delle norme di comportamento volte a prevenirli ed evitarli con le procedure adottate dalla società a tal fine, e di un CODICE ETICO.

Il Modello di organizzazione e gestione è integrato da altri documenti, manuali e procedure ed in particolare il codice deontologico e i vari regolamenti e le varie procedure aziendali.

Vi è inoltre uno specifico allegato alla parte generale che disciplina il WHISTEBLOWING

### **Finalità del Modello e sua adozione**

La scelta di S.A.T. Scarl di dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica d'impresa della società che si esplicita in interventi ed iniziative volte a sensibilizzare sia tutto il personale (dal management ai dipendenti), sia tutti i collaboratori esterni ed i partner commerciali alla gestione trasparente e corretta della società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

In considerazione degli interventi legislativi succedutisi negli ultimi mesi e nello stesso spirito imposto dal D.Lgs. 231, che richiede un costante aggiornamento del Modello rispetto all'evoluzione organizzativa ed operativa della società, S.A.T. Scarl ha ritenuto di procedere alla predisposizione di un Modello adottando così la presente versione con delibera dell'Amministratore unico del 30/3/2023

Con l'adozione del Modello, l'Amministratore unico intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale di S.A.T. Scarl e a tutti coloro che con la società collaborano o hanno rapporti d'affari che la società condanna, nella maniera più assoluta, condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la società si ispira;
- informare il personale della società e i collaboratori e partner esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante: i) il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; ii) la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti; iii) l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello stesso.

## **Destinatari**

Il Modello è indirizzato a tutto personale di S.A.T., ai suoi Amministratori e, in particolare, a quanti si trovino a svolgere le attività identificate a rischio.

Le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate dal personale dirigente che opera in nome e per conto della società e dai lavoratori subordinati.

Il rispetto del Modello è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali (ivi incluse le condizioni generali di fornitura di beni e servizi allegate agli ordini di acquisto) che obblighino collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché, ove possibile, dei protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena - in difetto - la possibilità per S.A.T. Scarl di recedere dal contratto o di risolverlo.

### **Individuazione delle attività a rischio**

A norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 S.A.T. ha individuato le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto. L'identificazione dei processi societari "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati nel medesimo articolato ha rappresentato pertanto il punto di partenza per la definizione del Modello di S.A.T., che ha provveduto ad effettuare una verifica delle attività onde individuare le aree a rischio.

La genesi del modello ha richiesto l'analitica conduzione delle seguenti attività:

- a) analisi del sistema di business, di governance e dell'organizzazione dell'azienda al fine di individuare, tra i reati presupposto, quelli più aderenti alla realtà di S.A.T.;
- b) individuazione dei processi sensibili potenzialmente a rischio di compimento di reati;
- c) mappatura dei processi sensibili;
- d) verifica dell'esistenza di un sistema di controllo a copertura dei rischi in riferimento ai seguenti standard:
  - i. esistenza procedure scritte;
  - ii. deleghe formalizzate – esistenza di un organigramma aziendale;
  - iii. tracciabilità del processo;
  - iv. segregazione dei compiti.
- e) analisi del sistema di controllo esistente e rilevazione degli eventuali gap;
- f) predisposizione dei protocolli esimenti.

In ragione dell'attività di SAT Scarl di svolgimento di servizi strumentali per i soci ed in particolare per il Comune di Settimo Torinese, si è ritenuto di concentrare le maggiori attenzioni sulla valutazione della sussistenza dei profili di rischio di verificazione di talune tipologie di reato, e precisamente: i reati societari, i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati informatici, i reati derivanti da violazioni della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, i reati ambientali e i reati tributari.

Si è dunque definito per ciascuna area in cui è stato ravvisato un profilo di rischio un protocollo, inteso come insieme di regole (linee guida, procedure, limitazioni di poteri, sistemi di verifica e controllo), tali da poter essere ritenute idonee a governare il profilo di rischio individuato.

L'unità operativa di riferimento (composta di apicali e sottoposti) recepisce il protocollo e ha poi la responsabilità di verificare che l'operatività quotidiana sia effettivamente allineata alle fasi di attuazione ed ai momenti di verifica ivi riepilogati.

S.A.T. Scarl si attiene al principio in forza del quale solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possono assumere impegni verso i terzi in nome e per conto della società di appartenenza.

Inoltre S.A.T. Scarl ha realizzato un sistema coerente che attribuisce ad ogni soggetto (sia con vere e proprie procure, sia con deleghe interne) poteri corrispondenti alla posizione organizzativa ricoperta ed ai compiti e responsabilità che gli sono stati affidati.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con il Codice Etico e quello Deontologico, sia al fine di indicare una serie di principi di condotta che devono poter valere per tutti i collaboratori e

dipendenti in ogni realtà territoriale in cui S.A.T. opera, sia al fine di riconfermare i criteri di sana, trasparente e corretta gestione cui S.A.T. intende attenersi.

## **L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

S.A.T si dota di un Organismo di Vigilanza (OdV) avente autonomo potere di controllo e costante vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, ed autonomo potere di iniziativa a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

Per il periodo giugno 2023 / giugno 2024 la società ha nominato un OdV collegiale in persona degli avvocati Andrea Castelnuovo e Edoardo Griffa.

Come previsto dal D Lgs 231, l'Organismo di Vigilanza di S.A.T. è dotato delle seguenti caratteristiche: autonomia ed indipendenza; professionalità ed onorabilità; continuità d'azione.

I compiti dell'OdV consistono nel:

- vigilare sull'effettività del modello, verificando che i comportamenti concreti, posti in essere dai soggetti tenuti alla sua osservanza, siano coerenti con il Modello stesso. L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza sull'effettività del Modello, deve altresì monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso, predisponendo di conseguenza la necessaria documentazione interna, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti;
- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale ed alla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati presupposto;
- curare il necessario aggiornamento e/o integrazione del Modello;
- assicurare idonea attività di verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

L'OdV ha autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed è del tutto indipendente e separato dagli altri settori e organi della società: si colloca come organo interno dell'ente di cui fa parte, in rapporto diretto con l'Amministratore unico.

L'attività dell'OdV è caratterizzata da autonomia decisionale che si esprime nella libertà di autodeterminazione e di azione e nel pieno esercizio della discrezionalità tecnica relativa all'espletamento delle proprie funzioni. L'OdV è estraneo ad ogni forma di pressione ed interferenza da parte dei vertici operativi della società, e non è coinvolto nelle attività operative e gestorie della stessa se non nei limiti della propria funzione di vigilanza e controllo.

L'OdV è un organo indipendente ed è del tutto estraneo a qualsivoglia forma di soggezione nei confronti dei soggetti apicali di SAT, ivi compreso l'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza, ad integrazione delle proprie competenze, potrà, se lo riterrà opportuno, ricorrere all'ausilio di professionisti esterni (gli "ausiliari").

L'OdV può sempre formulare all'Amministratore unico, all'Assemblea e ai Sindaci i propri pareri, esporre le proprie conclusioni e formulare le domande che reputi necessarie all'adempimento dei propri compiti.

L'OdV, anche per il tramite di suoi collaboratori, potrà:

- a) accedere a tutte le informazioni relative alle attività a rischio;
- b) richiedere informazioni, o documentazioni pertinenti alle attività a rischio, a tutto il personale aziendale compresi i dirigenti e l'organo gestorio, predisponendo, se lo ritiene opportuno procedure operative miranti a definire i flussi informativi periodici da ricevere dalla Direzione della Società;
- c) richiedere informazioni o documentazioni pertinenti alle attività a rischio in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del completo modello di risk management.

All'Odv sono affidati, nel rispetto delle previsioni normative, i seguenti compiti:

- a) vigilare sulla conformità dei comportamenti all'intero modello di risk management;
- b) verificare l'efficacia dell'intero Modello ossia la sua reale idoneità a contenere e ridurre il rischio di commissione dei reati o di violazione delle regolamentazione del codice deontologico;
- c) mantenere aggiornato il Modello come disposto dalla normativa ed, in merito a ciò, formulare proposte di adeguamento all' Amministratore unico cui spetta il compito di ratificarle e darvi esecuzione;
- d) predisporre, di concerto con la funzione Controllo di Gestione, un set di indicatori atti a rilevare l'andamento dei rischi economici-patrimoniali e finanziari.

Le verifiche sono svolte semestralmente sulla base di un programma approvato dall' Amministratore unico ovvero su autonoma iniziativa dell'Odv con diversa cadenza qualora ne ravvisi la necessità.

L'Odv, in merito alle proprie funzioni, provvede a:

- a) coordinarsi con le altre funzioni aziendali;
- b) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni ottenute e, se necessario, integrarle nelle varie Parti Speciali del Modello; in tal caso le modifiche, o integrazioni, dovranno essere comunicate all' Amministratore unico;
- c) proporre all'Amministratore unico iniziative di diffusione della conoscenza e comprensione del Modello privilegiando lo strumento della formazione;
- d) informare tempestivamente e senza indugi l' Amministratore unico e il Collegio Sindacale qualora si ravvisino violazioni, o tentate violazioni del Modello, o in caso di intervenute comunicazioni all'Odv da parte di qualunque soggetto interno od esterno all'azienda su fatti rilevanti riguardanti le attività a rischio di commissione di reati. Qualora dalle segnalazioni ricevute emergessero elementi che fanno risalire il reato o il tentativo di commissione del reato ad uno o più amministratori, l'Odv riferisce tempestivamente e senza indugio al Collegio Sindacale.

## **REGOLAMENTO per il FUNZIONAMENTO dell'ORGANISMO di VIGILANZA**

Ferma restando la facoltà per l'Organismo di vigilanza di dotarsi di un diverso regolamento di funzionamento con propria delibera, la società ha predisposto il seguente regolamento al quale l'OdV deve attenersi fintantoché non ne adotti un altro, che dovrà essere compatibile con le previsioni di cui al D.Lgs 231/2001 e consentire un funzionamento regolare ed efficace dell'attività dell'organismo.

*SOMMARIO*

- Articolo 1. Scopo e ambito di applicazione.*
- Articolo 2. Composizione dell'Organismo e nomina cariche interne*
- Articolo 3. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo*
- Articolo 4. Convocazione, voto e delibere dell'Organismo – Conflitti di interesse*
- Articolo 5. Presupposti per il mantenimento della carica - Comunicazioni*
- Articolo 5. Obblighi di riservatezza.*
- Articolo 6. Funzioni e poteri dell'Organismo – Verifiche - Segreteria*
- Articolo 7. Trattamento delle comunicazioni e delle attività - Protocollo*
- Articolo 8. Relazioni all' Amministratore unico*
- Articolo 9. Modifiche del Regolamento.*

## **AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono responsabilità dell'Amministratore unico oltre che dovere di segnalazione e controllo da parte dell'organismo di vigilanza.

Il potere-dovere di aggiornare il Modello qualora emergano modifiche o innovazioni normative o giurisprudenziali o operative che ne suggeriscano la modifica o l'integrazione compete all'Amministratore unico, che lo esercita direttamente mediante delibera.

L'Amministratore unico può incaricare l'organismo di vigilanza o, preferibilmente, professionisti esterni, di assisterlo nella attività di aggiornamento e modifica del MOG.

È compito dell'organismo di vigilanza, unitamente a tutti i soggetti apicali ed agli organi societari della società, segnalare all'amministratore unico la necessità di aggiornare il modello alla luce di modifiche legislative o anche di opportunità di modifica ed integrazione dovute alla pratica esperienza di applicazione e attuazione del modello nella vita aziendale quotidiana.

Chiunque, soggetto sottoposto o apicale che sia, ha facoltà di indirizzare l'organismo di vigilanza e all'amministratore unico proposte di modifica e aggiornamento del MOG.

## **INFORMAZIONE E FORMAZIONE.**

### **DIFFUSIONE DEL MODELLO**

La selezione, l'adeguata formazione e la costante informazione del personale in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

Tutti i soggetti apicali e sottoposti nonché tutti i partner ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

Le risorse umane rappresentano una componente indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo dell'attività aziendale di S.A.T. Scarl. La società è impegnata a selezionare il personale in base a requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità.

Il personale, selezionato sulla base di questi criteri, viene tenuto costantemente aggiornato oltre che su tutte le procedure aziendali, anche sulla materia della sicurezza e sul tema dell'etica e della legalità di cui il presente MOG costituisce parte fondamentale e integrante.

A tutti i partner e collaboratori e fornitori e consulenti della società è richiesto il rispetto di norme e principi etici e di legalità analoghi a quelli trasfusi nel presente MOG.

### **Formazione ed informazione del personale**

S.A.T., conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 ed in continuità con il percorso formativo già svolto su questi temi, definisce specifiche iniziative di comunicazione e formazione finalizzate a diffondere ed illustrare a tutto il personale il MOG

Tali iniziative sono gestite dalle competenti strutture aziendali in coordinamento con l'OdV.

In particolare, per ciò che concerne la comunicazione si prevede:

- ✓ invio di una comunicazione sui contenuti del Modello e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società;
- ✓ diffusione del Modello sulla intranet aziendale e comunicazione al personale relativa alla disponibilità del Modello stesso sulla intranet;
- ✓ inserimento in bacheca fisica ed informatica della comunicazione sui contenuti del Modello.

Sono previste poi le seguenti attività formative:

- Incontri rivolti a tutti i soggetti apicali operativi e amministrativi ai quali l'ODV e/o suoi ausiliari devono illustrare i contenuti del MOG.
- Un modulo formativo obbligatorio on-line rivolto a tutto il personale con i medesimi contenuti citati nel punto precedente. L'amministratore unico, anche su sollecitazione dell'organismo di vigilanza, può predisporre attività di formazione per il personale ulteriore a quella on-line

A tutte le risorse neo-assunte, oltre al testo del Codice Etico, viene consegnata un'opportuna informativa in merito ai contenuti del Modello Organizzativo.

La Società ha inserito nel proprio sito internet una sezione dedicata al Modello Organizzativo, consultabile anche da parte dei collaboratori esterni e partner.

## **SISTEMA DISCIPLINARE**

L'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che il MOG abbia un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

La Società intende sanzionare le infrazioni al Modello mediante un sistema di gradualità proporzionale tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società la consapevolezza in ordine alla ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

Il procedimento disciplinare viene avviato a seguito dell'emergere di violazioni del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza durante la sua attività di controllo e vigilanza o da altri organismi e organi societari o da chiunque abbia effettuato loro una segnalazione.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

### **Violazioni del Modello**

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal MOG da parte di un lavoratore dipendente di S.A.T. Scarl costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria (sia per uno dei reati presupposto, sia per qualsivoglia altro genere di reato commesso dal lavoratore medesimo o da terzi), in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato.

Esemplificativamente, costituiscono violazione del Modello passibile di sanzione disciplinare le seguenti condotte:

1. la commissione di uno o più dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01
2. condotte o omissioni non conformi alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati presupposto (ossia nei c.d. processi sensibili e nelle aree a rischio)
3. condotte o omissioni non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico o nel codice deontologico o che si pongano quale comportamento commissivo o omissivo idoneo a facilitare, anche solo potenzialmente, la commissione di reati presupposto anche da parte di terzi
4. l'inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza previsti dal Modello

### **Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti**

omissis

**Forme e termini del procedimento disciplinare  
avente ad oggetto fatti di rilevanza penale ai sensi del D.Lgs 231/2001**

omissis

**Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale**

Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.

Nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non si disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, la Società può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.

Il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare può prevedere che la sospensione duri fino al passaggio in giudicato della pronuncia in sede penale oppure che duri fino al momento nel quale la società venga informata o venga a conoscenza dell'avvenuto deposito della sentenza di primo grado (o provvedimento equivalente quale, per esempio, il decreto penale di condanna, sentenza seguito di patteggiamento, provvedimento di messa alla prova).

Il procedimento disciplinare sospeso viene riattivato con una rinnovazione della contestazione disciplinare, che può essere modificata e integrata alla luce della sentenza definitiva o non definitiva nel frattempo pronunciate in sede penale.

**Condotte rilevanti**

Ai fini del presente Sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotta rilevante, ai fini dell'applicazione di eventuale sanzione, le azioni o i comportamenti, anche omissivi, posti in essere in violazione del Modello.

Nell'individuazione della sanzione correlata si tiene conto dei profili oggettivi e soggettivi della condotta rilevante.

In particolare, gli elementi oggettivi della condotta rilevante, graduati in un ordine crescente di gravità, sono:

omissis

Misure nei confronti dei dirigenti

Omissis

**Misure nei confronti di amministratori e sindaci**

omissis

**Sanzioni nei confronti dei Soggetti apicali**

Omissis

Misure nei confronti di lavoratori autonomi, consulenti esterni e partner commerciali

## **Le sanzioni amministrative a carico della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

Il sistema delineato dal d.lgs. 231/2001 nella sezione seconda del capo primo, offre ad uno sguardo d'insieme un robusto apparato normativo, caratterizzato da un ricco arsenale di tipologie sanzionatorie e da un'articolata disciplina di buona parte di esse.

L'elaborazione di un sistema sanzionatorio rappresenta certamente il terreno sensibile sul quale misurare l'effettività di qualunque meccanismo punitivo: l'ideazione di un modello di responsabilità che dal punto di vista concettuale e tecnico si presenti come ineccepibile, varrebbe infatti a ben poco se poi il destinatario della comminatoria afflittiva non fosse raggiunto da una sanzione in grado di percepire in concreto il peso ed il disvalore del rimprovero per tal via stigmatizzato.

Le novità fin qui introdotte dal decreto legislativo, perciò risiedono nella sperimentazione di un sistema sanzionatorio profondamente differente sia da quello previsto per gli illeciti amministrativi, sia da quello penale, e sono improntate alle linee guida che la dottrina da tempo addita al legislatore come possibili vie di uscita dalla pericolosa crisi dell'attuale sistema sanzionatorio.

Agli artt.9 e ss., viene disegnato un modello sanzionatorio con tratti originali in quanto è pensato per rivolgersi, come già accennato in precedenza, all'ente e non alla persona fisica.

In simile prospettiva, viene individuato un sistema fondato essenzialmente su due tipi di sanzioni - pecuniarie ed interdittive - alle quali si aggiungono le sanzioni della confisca e della pubblicazione della sentenza di condanna.

Questa graduazione preliminare, mentre non ha mai giovato ad una più precisa e specifica caratterizzazione funzionale delle varie specie, ha di contro favorito un'ingiustificata sottovalutazione delle sanzioni espressamente qualificate come "accessorie".

Va quindi considerata con soddisfazione la quasi parità di rango formale assunta dalle sanzioni interdittive rispetto alla tradizionale sanzione pecuniaria all'interno del citato art. 9, quale pegno di una rilevanza altrettanto centrale delle prime nell'ambito del complessivo sistema sanzionatorio della responsabilità degli enti collettivi.

La disciplina, perciò, in via generale appare improntata al principio di effettività, con la previsione di un complesso metodo commisurativo, volto ad individuare l'adeguata entità della pena pecuniaria anche in ragione della capacità economica dell'ente.

In merito alla quantificazione della sanzione pecuniaria, la legge delega si limitava a stabilire in via generale per tutti i tipi di illecito riferibili all'ente l'ammontare minimo e massimo.

Indicava, inoltre, alcuni indici di riferimento, ai fini della commisurazione in concreto, quali la gravità del fatto e le condizioni economiche dell'ente, lasciando per il resto libero il legislatore delegato di individuare le singole sanzioni.

Sul presupposto di questa larga sfera di autonomia concessagli, il legislatore delegato ha costruito un modello sanzionatorio del tutto originale rispetto a quello tradizionale «per somma complessiva».

Il decreto in commento presenta, infatti, un innovativo sistema per quote (costruito sulla falsariga del modello dei «tassi giornalieri», ormai da tempo sperimentato in altre realtà normative) che ha lo scopo di adeguare la sanzione alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Il sistema sanzionatorio previsto dalla legge è piuttosto complesso ed è governato da principi espressamente previsti dal legislatore, sulla falsariga delle garanzie stabilite per le sanzioni penali.

L'apparato sanzionatorio predisposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 per colpire gli enti responsabili degli illeciti amministrativi dipendenti da reato è disciplinato dagli artt. 9-23 che delinearono il sistema in modo essenzialmente binario.

Nella macro-categoria delle sanzioni principali o autonome ovvero quelle che possono essere applicate autonomamente ed indipendentemente dall'applicazione di altre sanzioni, si possono distinguere le sanzioni cosiddette generali (applicabili a qualsiasi illecito dipendente da reato) nelle quali rientrano la sanzione pecuniaria e la confisca e le sanzioni speciali (applicabili dal giudice in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, solo nei casi più gravi ed in caso di reiterazione di illeciti) nelle quali rientrano le misure interdittive.

Queste ultime, in base alla divisione operata dagli artt.13-17 d.lgs. 231/2001, comprendono le seguenti fattispecie: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi; ed in fine il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive dovranno quindi trovare applicazione solo rispetto ad un novero selezionato di fatti concreti che abbiano raggiunto una soglia di notevole gravità.

## La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria costituisce una tipica sanzione principale generale in quanto, come stabilito dall'art.10 comma 1 d.lgs. 231/2001, «per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria».

Questa disposizione va intesa quindi come una clausola generale che, a prescindere da qualsiasi ulteriore specificazione prevista per il singolo illecito dipendente da reato, costituisce la previsione a cui fare riferimento e consente comunque l'applicazione della sanzione pecuniaria come prevista dalla stessa norma.

Il legislatore nel tentativo di rispettare i limiti imposti dalla legge delega e di attribuire al giudice un potere discrezionale che consentisse di adeguare la sanzione all'effettivo disvalore dell'illecito senza, tuttavia, pregiudicare la reale efficacia intimidatrice, ha introdotto l'innovativo sistema "per quote", che ricalca il sistema dei tassi periodici in vigore in altri Paesi europei.

La scelta legislativa è stata definita a struttura bifasica, poichè tali quote sono oggetto di una duplice quantificazione operata dal giudice: da un lato vi è infatti la determinazione del numero di quote, che come disposto dall'art.10 comma 2 «non devono essere inferiori a cento nè superiori a mille»; dall'altro, la determinazione dell'importo della singola quota che, come disposto dal terzo comma del medesimo articolo, «va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1549».

La moltiplicazione del numero delle quote stabilite dal giudice per l'importo della quota, determinerà la sanzione in concreto comminata all'ente.

Vi è però un'ulteriore precisazione da fare: ai sensi dell'art.11 comma 3, ove si versi in casi di riduzione della sanzione pecuniaria previsti dall'art.12 comma 1, cioè quando il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità o quando l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente ne ha ricavato non più che un minimo vantaggio, l'importo della quota è sempre di euro 103.

Il d.lgs. n.231/2001 prevede differenti cornici edittali in relazione alla tipologia dei reati-presupposto, attraverso la fissazione di limiti minimi e massimi di quote giornaliere, che il legislatore rapporta alla tipologia dei reati presupposto (v.art.25 ss.) e con una riduzione della sanzione da un terzo alla metà nel caso di delitto solo tentato (art.26).

All'interno di tali cornici, **spetta al giudice determinare in concreto il numero delle quote**, commisurandolo alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente, nonché all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

**Il numero viene quindi moltiplicato per l'importo della singola quota, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società** allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Per la determinazione dell'importo della quota occorre quindi distinguere il caso della predeterminazione legislativa dell'importo della quota in una somma fissa (ove si verifichi l'ipotesi di cui all'art.12 comma 1), da quello della determinazione discrezionale dell'importo della quota in una somma determinata in base a determinati parametri.

Non si può quindi affermare in generale che la determinazione dell'importo della quota prescinda totalmente dalla gravità dell'illecito o dalle attività svolte dall'ente, nel senso che detti elementi, determinino solo il numero delle quote e non l'importo delle stesse.

Nell'ipotesi di predeterminazione legislativa dell'importo della quota in una somma fissa, sono proprio determinate peculiarità del fatto ( minimo interesse e vantaggio dell'ente o particolare tenuità

del danno cagionato) ad incidere in modo decisivo e dirimente sulla determinazione dell'importo della quota.

L'Art. 33 del DLgs 231 disciplina la sorte della sanzione pecuniaria in caso di **cessione** e conferimento **di azienda**.

Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione della società cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

### **I parametri di commisurazione della sanzione pecuniaria.**

#### **1° parametro: il patrimonio e le condizioni economiche dell'ente.**

Le condizioni patrimoniali ed economiche dell'ente sono l'unico criterio che governa la determinazione giudiziale dell'importo della singola quota, fondamentale, come si è visto, ai fini di assicurare la congruenza della sanzione con le dimensioni dell'ente e quindi la sua efficacia.

Il riferimento al patrimonio e alle condizioni economiche dell'ente, come parametri di commisurazione della sanzione pecuniaria, deve essere inteso come richiamo all'esigenza di una valutazione complessiva di questi due elementi, che possono essere definiti, mutuando dalla scienza contabile, come stato patrimoniale e conto economico.

Si è in proposito rilevato che il criterio di valutazione introdotto è affine a quello già tratteggiato «in linea generale dal codice penale per la determinazione della pena pecuniaria (articolo 133-bis del c.p.)».

Infatti, lo stato patrimoniale offre la composizione sia qualitativa che quantitativa del capitale di funzionamento, inteso come sistema di valori attribuito agli elementi patrimoniali attivi e passivi a disposizione dell'impresa per lo svolgimento della gestione futura, mentre il conto economico espone la composizione qualitativa e quantitativa dei costi e dei ricavi e la misura del risultato economico dall'esercizio, cioè in ultima analisi il profitto realizzato.

Ciò che interessa ai fini commisuratori, è infatti stabilire, da un lato, le condizioni patrimoniali dell'ente ovvero il valore attivo a disposizione dell'impresa per la gestione futura; dall'altro le condizioni economiche dell'ente, ovvero il risultato della gestione corrente, cioè il valore dell'attivo realizzato nell'esercizio.

Nel caso in cui vi sia una discrasia tra la situazione patrimoniale ed il risultato economico ( sia nel caso di una buona situazione patrimoniale e non buon risultato economico che viceversa), il parametro di maggiore entità comporterà in entrambi i casi una maggiore fissazione dell'importo della quota, senza quindi che l'ente possa avvantaggiarsi della propria struttura particolare e della composizione delle sue attività o della fonte delle medesime, cioè senza che abbia rilievo la maggiore o minore presenza di immobilizzi ovvero quei valori così definiti in gergo contabile, i cui effetti e la cui disponibilità per l'ente non si esauriscono nel periodo di tempo preso in considerazione (cioè l'esercizio) ma si prolungano oltre quello.

## **2° parametro: la gravità dell'illecito**

Il modello adottato dal decreto legislativo in esame per l'irrogazione della sanzione pecuniaria sulla base delle "quote", impone al giudice, di determinare inizialmente il numero delle quote collegandolo alla gravità dell'illecito.

I criteri a cui ci si deve attenere per stabilire il numero delle quote da irrogare in concreto sono dettati dall'art. 11 comma 1 d.lgs 231/2001 e sono essenzialmente tre: la «gravità del fatto», il «grado della responsabilità dell'ente» e «l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti».

Partendo dal primo dei tre criteri, è doveroso sottolineare come il significato che deve essere attribuito a quest'ultimo, sia più ristretto rispetto a quello che comunemente si assegna al corrispondente criterio di cui all'art.11 l. n. 689 del 1981.

L'espressione «gravità della violazione», contemplata da quest'ultima norma, si ritiene infatti che imponga di valutare - similmente a quanto disposto anche dall'art.133 comma 1 c.p. per l'illecito penale, a cui il legislatore del 1981 si è ispirato - tanto la gravità oggettiva quanto quella soggettiva dell'illecito.

La gravità del fatto, nel commisurare la sanzione pecuniaria da disporre, sembra indurre a ritenere che si debba tenere conto tanto dell'offesa tipica, «il quantum di lesione o messa in pericolo del bene giuridico», quanto del disvalore della condotta posta in essere dalla persona fisica agente, con tutte le conseguenze connesse, ovvero «l'entità del danno patrimoniale e l'entità del profitto o del vantaggio conseguito con l'illecito».

Al contrario, una coerenza sistematica dovrebbe portare invece ad escludere, tra i criteri di commisurazione, le modalità della condotta, perché solo così sarebbe possibile scindere completamente la responsabilità dell'ente da quella della persona fisica.

## Le sanzioni interdittive

A differenza della sanzione pecuniaria, quella interdittiva è una sanzione speciale principale, in quanto ai sensi dell'art.13 comma 1 del d.lgs. 231/2001 le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste.

Occorre quindi che, in relazione all'illecito dipendente da un determinato reato, la norma espressamente preveda l'applicazione di sanzioni interdittive con una duplice conseguenza: da un lato infatti, qualora il legislatore non lo preveda, non saranno applicabili sanzioni interdittive per quel determinato illecito (si caratterizza proprio in questo aspetto la natura "speciale" della sanzione), dall'altro saranno applicabili all'illecito dipendente da un determinato reato solo le sanzioni interdittive espressamente previste e, quindi, non necessariamente tutte quelle elencate dall'art.9 comma 2, ciò in forza del principio di legalità-tassatività di cui al precedente art.2, in quanto in assenza di una clausola generale espressa di applicabilità della sanzione interdittiva a qualsiasi illecito, sono quelle espressamente nominate e non altre, a risultare applicabili.

La tipologia di tali sanzioni - che possono essere applicate anche a titolo di misura cautelare - è individuata dal testè citato art.9 comma 2, il quale delinea un catalogo, che riproduce in larga misura, quello contenuto nell'art.11 comma 1 lett. 1 della legge n. 300 del 2000.

Così come disciplinato nel decreto legislativo, l'art.9 comma 2 prevede: l'interdizione dall'esercizio dell'attività (che di fatto potrebbe coincidere con la chiusura dello stabilimento quando è diretta a colpire società ad attività esclusiva); la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Rispetto alla sanzione pecuniaria, perciò, quelle interdittive si differenziano innanzitutto per il carattere di « eccezionalità e cumulatività » in quanto si applicano, come già detto, in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e comunque congiuntamente alla sanzione pecuniaria. Una scelta operativa di questo tipo, si giustifica in ragione della particolare gravità ed invasività della relativa comminazione, nonché della loro potenziale incidenza su importanti interessi di terzi incolpevoli.

Le sanzioni interdittive, proprio perché vanno ad incidere sull'operatività e la funzionalità dell'ente, impediscono ogni loro trasferimento verso terzi e in più esaltano le finalità preventive del sistema sanzionatorio, sia di prevenzione speciale ( sotto il profilo della neutralizzazione dell'ente, in quanto interdicono o limitano, per il futuro, quelle attività il cui abuso ha determinato la commissione del fatto-reato incriminato), sia seppure in funzione complementare, di prevenzione generale (sotto il profilo della dissuasione: c.d. prevenzione generale negativa).

Il legislatore, dopo aver stabilito i presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive, le distingue per tipo e durata: l'art.14 comma 1 seconda parte d.lgs. 231/2001, precisa infatti che «il giudice ne determina il tipo e la durata».

La tipologia è agevolmente ricavabile dall'elenco di cui all'art.9 comma 2 già sopra ricordato, mentre la durata è precisata in generale tra un minimo e un massimo dall'art.13 comma 2, il quale sancisce che « fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni ». A livello di determinazione legale, quindi, le sanzioni interdittive si presentano di solito come temporanee nella durata ed obbligatorie nell'applicazione.

In particolare, e a differenza della sanzione pecuniaria, l'individuazione dei limiti minimi e massimi di durata viene effettuata soltanto in via generale e unitaria, senza che le varie norme di parte speciale scandiscano entro questo spazio ulteriori e più contenuti intervalli edittali.

Inoltre, viene osservato come in talune ipotesi la temporaneità della sanzione non può coniugarsi con il suo contenuto, tale da determinare nella sostanza effetti definitivi: è il caso della revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni o della revoca di finanziamenti già concessi, alla cui scadenza, l'effetto interdittivo è destinato evidentemente a permanere, salvo l'inoltro di una nuova richiesta. Piuttosto che dubitare addirittura della legittimità costituzionale di tali sanzioni in quanto non temporanee, conviene considerarle "ontologicamente" sottratte all'ambito di operatività dell'art.13 comma 2.

Nelle ipotesi appena esaminate, l'effetto interdittivo è invero indiretto, e si riconnette alla situazione generale di interdizione propria di tutti i soggetti della comunità giuridica, interdizione appunto ( dallo svolgimento di una determinata attività da autorizzare o da concedere, o dall'ottenimento di prestazioni in denaro non attribuite indiscriminatamente a tutti) che vale in generale e che, con particolare riguardo ai soggetti beneficiari, è stata tolta con provvedimento autorizzativi o concessori: in questi casi, la commissione dell'illecito viene ritenuta incidere sulla valutazione positiva del soggetto beneficiario dell'autorizzazione o concessione, così da escluderne la posizione privilegiata ottenibile, od ottenuta, con il provvedimento autorizzativi o concessori.

### **Le ipotesi di inosservanza delle sanzioni interdittive**

In attuazione della legge-delega, ed in particolare dell'art.11 comma 1 lett.p, il legislatore ha sentito l'esigenza di colpire con una sanzione penale, quei comportamenti che manifestano insensibilità verso le sanzioni e le misure interdittive applicate.

L'art. 23 d.lgs. 231/2001 prevede due specifiche ipotesi di illecito, rispettivamente a carico della persona fisica e dell'ente, per il caso di trasgressione agli obblighi o ai divieti inerenti alle sanzioni interdittive. Più precisamente il primo comma dell'articolo in esame, prevede che *«chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»*.

Il reato è configurato come un delitto comune, la pena, apparentemente molto elevata, si giustifica alla luce del fatto che anche una sola violazione a un divieto imposto dalla sanzione interdittiva potrebbe annullare l'effettività e l'efficacia della punizione.

Il reato ha ad oggetto la violazione di qualunque divieto o obbligo imposto dalla sanzione interdittiva, di qualunque tipo e durata essa sia, ivi comprese quelle applicate in via cautelare.

Soggetti attivi del delitto possono essere soltanto coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso, ovvero ne siano dipendenti.

Nulla esclude che il reato possa essere commesso anche da terzi, in concorso con tali soggetti qualificati, secondo le regole previste dagli artt.110 ss. c.p.

Presupposto del reato è l'applicazione all'ente, con sentenza di condanna o di applicazione della sanzione su richiesta ex art. 63, di una sanzione interdittiva tra quelle contemplate dall'art.9 comma 2 d.lgs. 231/2001, ovvero l'applicazione di una misura cautelare, a norma dell'art.45 del decreto in esame.

La condotta consiste nella violazione degli obblighi o dei divieti di compiere o esercitare determinate attività da parte dell'ente: in sostanza la condotta incriminata può avere ad oggetto soltanto le sanzioni o le misure interdittive che impongono un particolare comportamento e che, perciò, sono suscettibili di essere trasgredite (si pensi all'interdizione dall'esercizio dell'attività o al divieto di contrattare con la

pubblica amministrazione), e non già le sanzioni o le misure che comportano una mera soggezione a provvedimenti dell'Autorità amministrativa (come la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni) o la privazione di determinati vantaggi (come l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o la revoca di quelli già concessi).

Il dolo del delitto in esame consiste nella coscienza e volontà di trasgredire alle prescrizioni imposte all'ente in conseguenza dell'applicazione delle sanzioni o delle misure interdittive, provvedimenti dei quali è necessaria, ovviamente, la preventiva conoscenza.

Al contempo, il secondo comma stabilisce che, in tal caso, *«nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'art.19»*.

Si tratta di una importante norma posta a chiusura del sistema sanzionatorio ed a presidio dell'efficienza del medesimo, *«sub specie della necessaria coazione psicologica che ne deriva per coloro che devono rispettare le diverse sanzioni interdittive imposte dal giudice, in sede di condanna o anche in via cautelare nel corso del processo»* .

Infine, il terzo comma dispone, in coerenza con quanto previsto dall'art.13, che se dal reato di inosservanza delle sanzioni o delle misure interdittive, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicheranno le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

L'apparato sanzionatorio previsto per l'illecito amministrativo da inosservanza delle sanzioni interdittive, appare particolarmente severo; non solo la sanzione pecuniaria e la confisca del profitto, che sono come sempre obbligatorie in caso di condanna, ma anche sanzioni interdittive, uguali o diverse da quelle in precedenza applicate, sul mero presupposto del profitto di rilevante entità. L'art.23 deroga, quindi, almeno in parte, ai presupposti di applicazione delle sanzioni interdittive stabiliti dall'art.13 d.lgs. 231/2001, dal momento che non sono richieste né le gravi carenze organizzative né la reiterazione. Se la prima eccezione non pare giustificabile, la seconda si spiegherebbe alla luce del fatto che, in questo caso, la reiterazione può dirsi *in re ipsa*.

Per quanto concerne invece l'imputazione all'ente, rileveranno i criteri stabiliti in via generale dagli artt.5, 6 e 7 del decreto in esame, mentre per l'ipotesi delittuosa di cui è chiamata a rispondere la persona fisica, si è osservato che risulta determinante il termine iniziale di decorrenza delle sanzioni o misure interdittive, che coincide con la notificazione rispettivamente dell'estratto della sentenza o dell'ordinanza. La notifica dell'estratto della sentenza e dell'ordinanza che applica la misura, nel quale sono indicate le sanzioni interdittive applicate e il loro specifico oggetto, appare veicolo di conoscenza sufficiente per dare esecuzione alle sanzioni stesse.

## Le sanzioni sostitutive

### Il commissariamento dell'ente.

Il carattere estremamente invasivo di alcune sanzioni interdittive, i cui effetti potrebbero essere devastanti per gli enti che le subiscono, ha indotto il legislatore a prevedere delle ipotesi di inapplicabilità delle medesime, al verificarsi delle quali è stato predisposto un meccanismo diretto a contemperare due esigenze che spesso non coincidono: cercare, da un lato, di mantenere inalterata l'afflittività degli interventi punitivi diretti a colpire la *societas*, ed evitare, dall'altro, le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivarne.

Le sanzioni cosiddette sostitutive dipendono quindi, dall'applicazione di altre sanzioni; non si cumulano a queste ma si applicano in loro vece. In questo senso deve perciò considerarsi sanzione sostitutiva, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale prevista dall'art.15 d.lgs. 231/2001, il quale prevede infatti che, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, purché ricorra almeno una delle condizioni da tale norma contemplate:

a) «l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività»: utili per l'individuazione dei settori di pubblica necessità saranno le indicazioni provenienti da altri settori dell'ordinamento (e segnatamente in materia di regolazione del diritto di sciopero, che pongono analoghe questioni di tutela della collettività da inammissibili pregiudizi conseguenti all'interruzione del servizio). Il servizio pubblico si connota invece per la sua possibilità di essere usufruito da una generalità indistinta di utenti, laddove la gravità del pregiudizio si evidenzia quando il servizio pubblico incida sullo svolgimento della quotidiana attività della comunità dello Stato. I tipi settori interessati saranno pertanto quelli dei trasporti, dell'energia, della sanità e della sicurezza;

b) «l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare [...] rilevanti ripercussioni sull'occupazione»: la valutazione dei riflessi delle sanzioni sull'occupazione viene ancorata dal legislatore a due parametri, ovvero alle dimensioni e alla collocazione territoriale dell'ente.

L'art.15 comma 1 stabilisce quindi, che una volta verificata la sussistenza dei relativi presupposti, l'adozione della sanzione sostitutiva in vece della sanzione interdittiva sostituita deve ritenersi obbligatoria. Nessuna restrizione legislativa viene posta con riguardo ai soggetti che possono essere nominati quale commissario, cosicché il giudice potrà sceglierli tra quelli di sua fiducia dotati delle capacità gestionali richieste, dai compiti al medesimo rimessi.

Al secondo comma dell'art.15 è prescritto che il giudice, con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, deve indicare i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

Proprio il riferimento all'attività in cui è stato posto in essere l'illecito e l'assenza di specifiche attribuzioni comporta che il potere del giudice di indicazione dei compiti del commissario sia limitato a quelli che spettano al gestore dell'ente e risponda a una restrizione di questi, allo specifico settore in cui si è verificato l'illecito e al quale avrebbe dovuto quindi limitarsi la sanzione interdittiva ove fosse stata applicata e non sostituita.

Il terzo comma dell'articolo in esame, prevede che, nell'ambito dei poteri e dei compiti indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il commissario è destinato di norma a sostituire gli organismi amministrativi dell'ente e a provvedere alla sua gestione per tutta la durata della misura. Viene così prevista, per un periodo temporaneo, una assunzione dei poteri direttivi e gestionali che sono esercitati secondo le direttive fissate dal giudice. Quest'ultima norma riconosce quindi implicitamente che il commissario può compiere senza alcuna autorizzazione, gli atti di ordinaria amministrazione e ciò consente quindi di ricavare che al commissario spetti l'ordinaria amministrazione dell'ente, limitatamente al settore dell'attività in cui si è verificato l'illecito.

Il commissario può altresì svolgere atti di straordinaria amministrazione ma solo dietro autorizzazione del giudice; questo dimostra come i compiti del commissario non abbiano una mera funzione conservativa o preventiva dei futuri illeciti, e tanto meno che il commissario debba limitarsi ad un'attività meramente liquidatoria, posto che la disposizione di cui all'art.15 comma 4 del decreto in esame, implica che il curatore possa compiere atti, fonte di nuovi profitti.

Per quanto riguarda appunto il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività, è obbligatoriamente confiscato. Il riferimento alla confisca del profitto, ripropone la questione, già venuta in evidenza a proposito dei presupposti generali di applicazione delle sanzioni interdittive, se la relativa nozione vada intesa al netto ovvero al lordo dell'ammontare delle operazioni economiche effettuate dall'ente sotto la gestione commissariale: va tenuto presente a riguardo che, ai sensi dell'art.79 d.lgs. 231/2001, il commissario è tenuto a quantificare, come verrà analizzato successivamente, il profitto da sottoporre a confisca nella relazione che trasmette al giudice al termine dell'incarico.

### **La confisca e i presupposti di applicazione.**

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, colloca la confisca, come rilevabile dalla lettura dell'art.9 comma 1 lett. c, tra le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Simile collocazione sistematica recupera quindi le connotazioni afflittive dell'istituto, considerando residuali quelle di carattere preventivo che nel codice penale hanno fatto sì che la confisca venisse collocata tra le misure di sicurezza. Per l'ordinamento italiano si tratta in fondo di un ritorno alle origini, dal momento che nel *codice Zanardelli* del 1889, la confisca era considerata una *pena complementare* inserita tra gli effetti delle condanne penali: la stessa dottrina penalistica sottolineava come si trattasse di un istituto "affine a quello della pena" rimarcandone la valenza sanzionatoria.

Più precisamente la confisca è configurata, nel decreto legislativo in esame, come una *sanzione principale generale*: l'art.19 dispone infatti che « nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna la confisca del prezzo o del profitto del reato [...] ». Proprio la generalizzata obbligatorietà di applicazione conferisce alla sanzione una precisa connotazione punitiva, valorizzabile nella prospettiva della deterrenza e quindi di un'accentuazione della primaria funzione di prevenzione generale.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, costituisce quindi un'ulteriore sanzione di carattere obbligatorio, prevista per le persone giuridiche e gli enti in genere che è già conosciuta dall'ordinamento e spesso utilizzata non solo nel sistema sanzionatorio penale (v., es., l'art.240 c.p.), ma anche in quello amministrativo (v., ad es., l'art 20 della legge 24 novembre 1981, n.689).

Si deve notare, però, che nel sistema in esame, la confisca non ha solo un carattere punitivo: infatti anche nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto collocato in posizione apicale e l'ente non risponda dell'illecito posto in essere nel suo interesse o a suo vantaggio, è disposta, a norma dell'art.6 comma 5, la confisca del profitto che comunque esso ha conseguito dal reato.

La confisca è obbligatoria non solo quando ha ad oggetto il prezzo del reato, ma anche quando ha ad oggetto il profitto dello stesso. Il carattere obbligatorio della sanzione ne valorizza la capacità di deterrenza: è stato rilevato in proposito, con riferimento alla confisca facoltativa prevista dall'art.240 c.p., che proprio il suo carattere meramente facoltativo, unito alle note difficoltà di accertamento e apprensione del guadagno illecito, tali da comportare un indubbio aggravio dell'attività giudiziale, ha

favorito un ricorso estremamente discreto a tale misura che presenta una notevole piegabilità a svariati fini.

### **L'oggetto della confisca.**

La confisca ha carattere reale e ha sempre ad oggetto una cosa. Un primo aspetto importante da sottolineare è che il legislatore limita la confisca ai proventi del reato e non estende la misura all'intero patrimonio dell'impresa. I beni oggetto di confisca sono dotati infatti di una particolare qualità: essere causalmente collegati con il fatto di reato.

Nel caso del primo comma dell'art.19 del decreto in esame, il legame eziologico è diretto poiché ad essere colpiti sono proprio quei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato; nel caso del secondo comma, invece, il legame appare invece mediato da un processo di trasformazione del bene.

Per prezzo del reato si intende il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare altro soggetto a commettere il reato, ovvero quando è servito per commettere l'offesa.

La nozione di prezzo del reato attiene dunque ai motivi che hanno indotto il soggetto a delinquere; mentre la nozione di profitto è assai più incerta nei suoi contenuti e nei suoi confini. Nel caso degli enti, l'ambito del concetto presenta ulteriori criticità, creandosi e confondendosi in una attività economica contabilizzata.

Per profitto del reato si intende normalmente il vantaggio economico che si riceve per della commissione del reato, ovvero ciò che rappresenta il guadagno derivante dall'attività illecita.

Il concetto di profitto è dunque, secondo questa definizione, strettamente legato alla realizzazione del reato, del quale costituisce un effetto diretto e immediato. È facile, però, immaginare che anche altri vantaggi o benefici ottenuti o conservati dal soggetto agente grazie all'attività illecita, possano rientrare nella definizione; ci si riferisce per esempio al miglioramento della propria posizione concorrenziale o al reddito prodotto da beni acquistati attraverso un finanziamento illecito grazie alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

Sotto questo profilo, la nozione tradizionale di profitto come "ricavo dal reato" non pare sufficiente per chiarire quali siano i proventi effettivamente confiscabili all'ente.

Il problema si pone quindi sotto due profili: il primo, attiene alla difficoltà di distinguere il vero e proprio provento del reato da vantaggi di altra natura e dagli altri ricavi o risorse derivanti dall'attività di impresa, di cui l'attività illecita è solo una parte; il secondo, attiene alla necessità o meno di tenere conto nella quantificazione del profitto confiscabile dei costi sostenuti o delle opere effettivamente realizzate dall'impresa attraverso l'attività o l'operazione che ha dato origine al reato.

Sotto il primo profilo, si tratta, in sostanza, di capire se si può attingere anche dal profitto non immediatamente traducibile in valori monetari, ma che corrisponde a vantaggi immateriali, che a ben vedere è solo indirettamente pertinente al reato.

Un secondo problema attiene invece alla possibilità di confiscare o il profitto complessivamente conseguito dalla commissione dell'illecito, il vero e proprio "ricavo", oppure, piuttosto, solo l'effettivo guadagno, vale a dire il profitto al netto degli investimenti e dei costi sostenuti dall'ente prima o durante la commissione del reato. La questione non è di poco conto, soprattutto se si considera che il giudice deve calcolare il profitto non solo nel momento della sentenza di condanna ma anche in fase cautelare ai fini dell'applicabilità delle misure interdittive o ai fini della valutazione delle condotte riparatorie di cui all'art 17 d.lgs. 231/2001.

Il profitto oggetto di confisca *ex art.19 d.lgs. 231/2001*, corrisponderebbe al vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale del reato, ma al contempo esso andrebbe determinato in concreto "al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell'ambito

sinallagmatico con l'ente"; in tale ipotesi, dunque, il giudice di merito dovrebbe procedere alla verifica del rapporto causale fra illecito e vantaggio conseguito, decurtando dall'importo del profitto ricavato dall'illecito le somme corrispondenti alle eventuali imposte pagate dall'ente.

La confisca dunque assume figure cangianti per esibire vuoi la veste tradizionale di misura di sicurezza, vuoi la natura di vera e propria pena, vuoi - ancora - quella di una fattispecie innervata di profili civilistici e/o amministrativi.

Del resto, la constatazione per la quale non viene in rilievo, oggi, solo la fisionomia ispirata al diritto penale classico ma, in concreto, quella che risulta da e in una determinata legge, grava esplicita conferma nel d.lgs. 231/2001 ove, come è noto, albergano quattro tipologie di confisca: quelle, rispettivamente, ex artt. 19 (ovvero una sanzione), 6 comma 5 ( la sottrazione del profitto del reato commesso dai vertici dell'ente), 15 comma 4 ( la sottrazione del profitto conseguito nel periodo di commissariamento giudiziale) e 23 comma 2 ( la sanzione contro le violazioni dei divieti imposti con le misure interdittive ed il profitto che ne è derivato).

### **I peculiari caratteri della disciplina della confisca.**

Definiti natura ed oggetto della confisca sanzione, restano da porre in evidenza i peculiari caratteri della disciplina assegnata all'istituto dall'art.19. In primo luogo va infatti osservato che l'art.19 comma 2 del decreto in esame, prevede in via generale la possibilità di *confisca per equivalente* sancendo espressamente che « *quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1 [ cioè la confisca del prezzo o del profitto del reato] la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato*».

Appare immediatamente evidente la differenza con la forma tradizionale di cui all'art.240 c.p.: la confisca per equivalente, come si vedrà in seguito, prescinde da ogni relazione di pericolosità tra la *res* e il suo titolare in quanto può avere a oggetto beni che non hanno alcun rapporto diretto con il reato, che appaiono perciò del tutto legittimi e innocui.

Questo tipo di misura ablativa dimostra il progressivo ampliamento della confisca medesima, di cui ormai l'originario modello, fissato dall'art.240 c.p. testè citato, rischia di esserne soltanto un lontano progenitore. Se, quindi, come visto in precedenza la diretta pertinenzialità con il reato continuerà ad esplicitare la sua rilevanza nella determinazione degli importi da sottoporre a confisca, viceversa l'insussistenza di un nesso di pertinenzialità diretta con il reato, non ostacolerà invece la possibilità di sottoporre a confisca beni, denaro o altra utilità di valore corrispondente a detti importi.

Si tratta di un modello di disciplina della confisca che ricalca discipline già sperimentate dal legislatore italiano in altri settori ( si pensi all'art. 322-ter cod. pen., introdotto dalla l. n. 300/2000, o all'art. 644 cod. pen. in materia di usura), che allontana la confisca dai caratteri di misura di sicurezza reale, rapportata alla pericolosità del bene in sé, o meglio della permanenza della disponibilità del bene in capo all'autore del fatto, e le imprime i tratti di una sanzione patrimoniale punitiva atipica: questo aspetto è confermato, da un lato, dal carattere obbligatorio, dall'altro, dalla capacità di aggredire beni che non necessariamente presentano un collegamento con il fatto commesso, in quanto nella confisca per equivalente il bene potrebbe essere stato legittimamente acquisito prima o dopo il reato. La confisca per equivalente, dunque, è tesa a rafforzare l'azione di contrasto nei confronti della criminalità che affonda le proprie radici nel profitto.

### **Le misure cautelari**

Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della

stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle seguenti sanzioni interdittive:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

### **I sequestri**

Art. 53 Sequestro preventivo: il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca

Art. 54 Sequestro conservativo: se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute.